

Allegato alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 113 del 22.11.2011

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

VISTI

- a) l'art. 26 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero";
- b) l'art. 39 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286";
- c) la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3484/C in data 4 aprile 2000, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 268/1999, art. 26 e D.P.R. n. 394/1999, art. 39. – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari";
- d) la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.3589/C del 20 luglio 2005

ADOTTA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

Art. 1 – Ambito di applicazione. Definizioni.

1. Le presenti linee guida si applicano nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. 286/1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero"), e dall'art. 39 del D.P.R. 394/1999 ("Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero") così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 334/2004, tenuto conto delle specifiche indicazioni fornite alle Camere di Commercio dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con la circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000, e dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005, e dispongono in merito ai procedimenti amministrativi relativi a:
 - a) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di **Dichiarazione** (o nulla osta) che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;
 - b) rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di una **Attestazione dei parametri di riferimento** riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero sia già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare per avviare un'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Nel presente documento per "Camera" o "Camera di Commercio" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza.
3. Per "Dichiarazione" si intende il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 394/1999.
4. Per "Attestazione" si intende il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), rilasciato ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.P.R. 394/1999.

Art. 2 - Termine del procedimento e responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento per il rilascio della sola Attestazione (ossia nel caso la Dichiarazione non sia di competenza della Camera di Commercio) è fissato in **giorni 30** dalla data di ricevimento della relativa istanza.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della Dichiarazione, contenente anche l'Attestazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, è invece fissato in giorni 60 dalla data di ricevimento della relativa istanza.
3. In caso di particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio i termini di cui ai commi precedenti, possono essere sospesi per un massimo di giorni 30.
4. Il Responsabile per le procedure previste dal presente regolamento è il Conservatore del Registro Imprese, il quale dispone in ordine all'ufficio che si occupa delle funzioni di ricezione delle domande e di rilascio dei documenti.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di rilascio delle Dichiarazioni o delle Attestazioni devono essere presentate utilizzando il modello messo a disposizione dalla Camera di Commercio, a cui devono essere allegati la ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, nonché n. 2 marche da bollo amministrative (una per la domanda, una per il provvedimento richiesto);
2. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Il permesso di soggiorno non costituisce valido documento di identificazione;
3. Se il richiedente non si trova sul territorio Italiano, la domanda viene presentata da un procuratore, che firma personalmente il modello (con sottoscrizione autenticata ai sensi dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed allega la procura, che deve rivestire una delle seguenti forme:
 - a) redatta da un notaio italiano;
 - b) redatta all'estero con legalizzazione della firma del delegante da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all'estero (D.P.R. 445/2000, art. 33);
 - c) redatta all'estero in un paese aderente alla convenzione dell'Aja (ratificata in Italia dalla L. 1253/1966) e contenente pertanto l'Apostille (che sostituisce la legalizzazione ed è apposta dall'autorità competente del paese aderente).
4. Nei casi sub b) e c) del precedente comma, è necessario allegare la traduzione della procura che deve essere:
 - a) certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
 - b) munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore innanzi ad un Tribunale italiano.

Art. 4 - Dichiarazione di cui all'art. 1, punto a)

1. La Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la Dichiarazione allo straniero limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerale sono tenuti, per legge o per regolamento, all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività. La Dichiarazione ha validità 3 mesi dalla data di rilascio.
2. La Dichiarazione non può essere rilasciata in relazione alla mera iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, non assolvendo questo funzioni abilitanti od autorizzatorie ma solo di pubblicità legale, e più in generale non viene rilasciata per tutte quelle attività "libere" per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio attività; la Camera è tuttavia tenuta a specificare tale circostanza.
3. La Dichiarazione attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitante o autorizzatorio, comunque denominato, legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo, e contiene anche l'attestazione di cui all'art.1, lettera b), relativa ai parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.
4. La Camera di Commercio, in applicazione della normativa vigente, provvede all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente. Il possesso degli eventuali requisiti non verificabile d'ufficio (es.: titoli di studio od abilitativi rilasciati all'estero, idoneità fisica, ecc.), deve tuttavia essere dimostrato dal richiedente allegando alla domanda la relativa documentazione.

Art. 5 - Procedimento per il rilascio della Dichiarazione

1. La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda e della relativa sottoscrizione, esegue gli stessi adempimenti procedurali previsti per l'adozione del provvedimento iscrittivi, abilitante, ovvero autorizzatorio corrispondente a quello per il quale è richiesta la Dichiarazione, ed accerta la presenza dei requisiti richiesti, fatta eccezione per il titolo di soggiorno in Italia. I controlli sono sempre eseguiti sulla totalità delle domande e dei requisiti.

Art. 6 - Attestazione dei parametri finanziari di cui all'art. 1, punto b)

1. L'Attestazione di parametri finanziari consiste nell'astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale con un'unica somma espressa in euro.
2. La Camera di Commercio non verifica l'effettiva disponibilità delle risorse economiche in capo al richiedente.
3. La Camera non rilascia l'Attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:
 - a) possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata; tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
 - b) possesso, da parte dello straniero, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o che comunque consenta l'esercizio di attività lavorativa (es.: per motivi familiari);
 - c) richiesta da parte di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) se il lavoro autonomo che si intende esercitare consiste nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative costituite da meno 3 anni;
 - e) nel caso di cui all'art. 26, comma 2 d.lgs n. 286/1999 di straniero che intenda costituire società di capitali o di persone, ovvero di accedere a cariche societarie.

Art. 7 - Procedimento per il rilascio dell'Attestazione dei parametri finanziari

1. La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda e della relativa sottoscrizione, attiva un procedimento amministrativo finalizzato all'astratta individuazione delle risorse economiche necessarie per l'esercizio della specifica attività, basandosi sulla dichiarazione dell'interessato e rispettando i criteri di seguito indicati.
2. Il parametro finanziario sarà la risultanza della sommatoria dei seguenti ordini di costi o spese connessi all'esercizio dell'attività d'impresa:
 - a. costi per immobili (acquisto o locazione);
 - b. costi per macchinari ed impianti;
 - c. costi per attrezzature;
 - d. costi per l'avviamento della attività (*tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita*)
 - e. costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento di tasse e imposte;
 - f. costi diversi (contratti di fornitura – scorte, ecc...);
 - g. capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
3. Detti parametri vengono automaticamente aggiornati annualmente a cura del responsabile del procedimento in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.
4. I parametri sono ridotti del 30% qualora lo straniero dimostri di essere nella disponibilità di un alloggio idoneo mediante esibizione di un contratto di acquisto o locazione di immobile, mediante una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n.15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
5. Gli stessi parametri sono ridotti del 40%, dovendosi intendere il requisito minimo reddituale previsto dall'art. 26- comma 3 del T.U. 286/1998 soddisfatto, in presenza di garanzia prestata ai sensi degli artt. 23 del cit. T.U. 286/1998 e 34 del DPR 31.8.1999 n. 394, da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita ovvero di corrispondente dichiarazione dagli stessi resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968 n. 15.
6. Qualora lo straniero intenda esercitare l'attività imprenditoriale in forma associata e la società o cooperativa sia ancora da costituire - fermo restando l'accertamento delle condizioni di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi - i parametri finanziari sono aumentati del 20% e l'attestazione, maggiorata di detta percentuale, andrà rilasciata per ogni straniero che intenda entrare a far parte della costituenda società in qualità di socio od amministratore.
7. Le presenti linee guida regolamentano gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia ed individua e quantifica i parametri finanziari in via preventiva ed astratta, per le attività più ricorrenti. L'allegato "A" delle presenti linee guida costituisce termine di riferimento, non vincolante, per i parametri finanziari da attestarsi da parte della Camera di Commercio.
8. Qualora l'attività per cui è richiesta l'attestazione non rientri fra quelle indicate nell'allegato "A", il responsabile del procedimento provvederà, attenendosi analogicamente ai medesimi criteri utilizzati nel presente regolamento ed utilizzando gli elementi di costo indicati al comma 1 del presente articolo, ovvero ai necessari approfondimenti istruttori, anche richiedendo eventuale parere alle associazioni di categoria interessate; tali approfondimenti danno luogo alla sospensione del termine del procedimento di cui all'art. 2, comma 3